

**ILLYCAFFÈ S.p.A.**



**IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

**EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231**

**(aggiornato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13/12/2017)**

# Indice

<b>1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001</b> .....	<b>6</b>
1.1 Premessa.....	6
1.2 Elementi costitutivi della responsabilità dell'ente .....	6
1.3 Le sanzioni irrogabili all'ente .....	7
1.4. Cause di esclusione di responsabilità dell'ente.....	7
<b>2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di illycaffè S.p.A.</b> .....	<b>8</b>
2.1 Motivazioni di illycaffè S.p.A. per l'adozione del Modello .....	8
2.2 Struttura del Modello .....	9
2.3 Modifiche ed aggiornamenti del Modello .....	9
2.4 I reati commessi all'estero .....	10
2.5 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo.....	10
<b>3. Individuazione dei potenziali rischi reato e mappatura delle attività sensibili</b> .....	<b>10</b>
<b>4. Il sistema di governance</b> .....	<b>11</b>
4.1 Codice Etico e Modello.....	11
4.2 Principi organizzativi.....	11
4.3 Istituzione di un sistema di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello	12
<b>5. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)</b> .....	<b>13</b>
5.1 Identificazione e modalità di nomina.....	13
5.2 Funzioni e poteri.....	14
5.3. Attività di verifica e reporting verso altri organi aziendali.....	15
<b>6. Diffusione del Modello</b> .....	<b>15</b>
6.1 Comunicazione in ambito di illycaffè S.p.A. e attività formativa per i Dipendenti.....	15
6.2 Informativa a fornitori, Collaboratori esterni e Partner.....	16
<b>7. Misure disciplinari per l'inosservanza del Modello</b> .....	<b>16</b>
7.1 Principi generali.....	16
7.2 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti.....	16
7.3 Misure nei confronti degli Amministratori .....	18
7.4 Misure nei confronti di fornitori, collaboratori esterni e partner.....	18
<b>8. Funzione della Parte Speciale. Istituzione di procedure specifiche</b> .....	<b>18</b>
<b>9. Reati contro la Pubblica Amministrazione</b> .....	<b>19</b>
9.1. Reati in tema truffa ai danni dello Stato e di erogazioni pubbliche .....	19
<b>9.1.1 Fattispecie normative ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.</b> .....	<b>19</b>

<b>9.1.2 Identificazione delle attività a rischio reato</b> .....	19
<b>9.1.3 Principi di comportamento</b> .....	20
<b>9.2. Reati in tema di corruzione ed induzione indebita a dare o promettere utilità</b> .....	20
<b>9.2.1 Fattispecie normativa ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.a.</b> .....	20
<b>9.2.2 Identificazione delle attività a rischio reato</b> .....	21
<b>9.2.3 Principi di comportamento</b> .....	22
<b>10. Reati connessi con l'utilizzo del sistema informatico</b> .....	<b>22</b>
10.1. Le fattispecie ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A. ....	22
10.2. Identificazione delle attività a rischio reato.....	25
10.3. Principi di comportamento .....	25
<b>11. Reati transnazionali, Legge 146/2006 (art. 10 L. 146/2006)</b> .....	<b>26</b>
11.1 Le fattispecie di reati transnazionali ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.....	26
11.2 Identificazione delle attività a rischio reato.....	27
11.3 Principi di controllo .....	27
<b>12. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b> .....	<b>27</b>
12.1 Le fattispecie di reati in materia di falsità in monete ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A. ....	27
12.2 Identificazione delle attività a rischio reato.....	28
12.3 Principi di comportamento .....	28
<b>13. Delitti contro l'industria e il commercio</b> .....	<b>28</b>
13.1 Le fattispecie di reati in merito ai delitti contro l'industria e il commercio ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A. ....	28
13.2 Identificazione delle attività a rischio reato.....	29
13.3 Principi di comportamento .....	30
<b>14. Reati societari</b> .....	<b>31</b>
14.1 Le fattispecie di reati societari ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.....	31
14.2 Identificazione delle attività a rischio reato.....	32
14.3 Principi generali di comportamento.....	33
14.4 Principi di comportamento specifici.....	34
<b>14.4.1 False comunicazioni sociali</b> .....	34
<b>14.4.2 Aggiotaggio</b> .....	35
<b>14.4.3 Operazioni sul capitale, sulle azioni ed operazioni straordinarie</b> .....	35

<b>14.4.4 Corruzione tra privati</b> .....	36
14.5 Rapporti con il Revisore Contabile, il Collegio Sindacale, l'Assemblea e i singoli Soci .....	36
14.6 Attività di contrasto specifica dell'Organo di Vigilanza .....	36
<b>15. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio</b> .....	<b>37</b>
15.1 Le fattispecie di reati in merito alla ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.....	37
15.2 Identificazione delle attività a rischio reato.....	37
15.3 Principi di comportamento .....	38
<b>16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> .....	<b>39</b>
16.1 Le fattispecie di reati in merito ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.....	39
16.2 Identificazione delle attività a rischio reato.....	39
16.3 Principi di comportamento .....	40
<b>17. Delitti contro la personalità individuale</b> .....	<b>40</b>
17.1 Le fattispecie di reati in merito ai delitti contro la personalità individuale ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A. ....	40
17.2 Identificazione delle attività a rischio reato.....	41
17.3 Principi di controllo .....	41
<b>18. Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b> .....	<b>41</b>
18.1 Le fattispecie ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A. ....	41
18.2 Identificazione delle attività a rischio reato.....	42
18.3 Principi di controllo .....	42
<b>19. Reati ambientali</b> .....	<b>42</b>
19.1 Le fattispecie di reati ambientali ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.....	42
19.2 Identificazione delle attività a rischio reato.....	46
19.3 Principi generali di comportamento.....	46
19.4 Principi specifici di comportamento.....	46
<b>20. Reati connessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</b>	<b>47</b>
20.1 Le fattispecie di reati connessi con la violazione di norme di salute e sicurezza sul lavoro ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.....	47
20.2 Identificazione delle attività a rischio reato.....	48
20.3 Principi di comportamento .....	48

<b>21. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> .....	<b>49</b>
21.1 Le fattispecie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A. ....	49
21.2 Identificazione delle attività a rischio reato.....	49
21.3 Principi di controllo .....	50
<b>22. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie</b> .....	<b>50</b>

# 1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

## 1.1 Premessa

Secondo il D.Lgs. 231/2001 (in parziale attuazione della Legge delega 300/2000 di recepimento della normativa OCSE e comunitaria) e successive modifiche ed integrazioni, anche le persone giuridiche, le società e le associazioni sono considerate responsabili per determinati reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse da persone che agiscono in nome e per conto di questi enti. Tali reati si configurano come illecito amministrativo.

Il ruolo svolto da illycaffè S.p.A. nella realtà economica locale, nazionale, internazionale e mondiale impone alla società una particolare attenzione alle prescrizioni di legge; e la politica dell'azienda, tesa a promuovere l'agire etico e la passione per l'eccellenza, rende illycaffè S.p.A. particolarmente interessata a dotarsi di un codice etico che segua il D.Lgs 231/01, del quale si espongono di seguito i principali contenuti.

I "Destinatari" del presente Modello sono tutti coloro i quali agiscono in ambito illycaffè S.p.A.: Organi Sociali, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori Esterni e Partner (quanto a queste ultime due categorie in forza e nei limiti previsti dalle specifiche clausole inserite nei relativi contratti). Tutti devono rispettare i principi e le regole di condotta, e seguire le procedure indicate nel Modello.

## 1.2 Elementi costitutivi della responsabilità dell'ente

Il D.Lgs. 231/01 (di seguito anche "Decreto") e le successive modifiche ed integrazioni prevedono che gli enti siano responsabili quando:

- a) Venga commesso, anche solo come tentativo, uno dei reati riportati nell'Allegato 1 e classificati secondo le seguenti categorie:

1	Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)
2	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
3	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter)
4	Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
5	Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1)
6	Reati societari (art. 25-ter)
7	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater)
8	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)
9	Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies)
10	Abusi di mercato (art. 25-sexies)
11	Reati transnazionali
12	Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies)
13	Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-octies)
14	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

15	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, (art. 25-decies)
16	Reati ambientali (art. 25-undecies)
17	Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

- b) Il reato sia commesso da persone che rivestono funzioni di amministrazione, rappresentanza e direzione dell'ente o di una sua autonoma unità organizzativa oppure da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza;
- c) L'ente abbia un interesse o un vantaggio esclusivo o concorrente con quello dell'autore del reato.

Occorre precisare che la responsabilità amministrativa ex D.Lgs,231/2001 della persona giuridica non annulla, la responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso il reato; entrambe queste responsabilità sono oggetto di accertamento di fronte al giudice penale.

### 1.3 Le sanzioni irrogabili all'ente

Il sistema sanzionatorio definito dal D.Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria: si applica ogniqualvolta sussiste la responsabilità amministrativa dell'ente. L'ammontare della sanzione viene stabilita dal giudice secondo i limiti fissati dal D.Lgs. 231/2001. Per i reati che violano le norme di sicurezza e antinfortunistiche (artt. 589 e 590 del codice penale), è prevista una sanzione pecuniaria non inferiore a mille quote (art. 25 septies del Dlgs. 231/2001);
- b) sanzione interdittiva: può essere temporanea, definitiva o cautelare, e si applica solo nei casi per cui è espressamente prevista e alle condizioni determinate dal D.Lgs. n. 231/2001. La sanzione può consistere in:
  - interdizione dall'esercizio dell'attività (che comporta la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività);
  - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni a mezzo delle quali l'illecito è stato commesso;
  - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salve le eccezioni previste dalla legge;
  - esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;
  - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- c) confisca: nei confronti dell'ente è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato o, in subordine, di somme di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, ad eccezione della parte che può essere restituita al danneggiato;
- d) pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando è stata applicata una sanzione interdittiva.

### 1.4. Cause di esclusione di responsabilità dell'ente

Nell'ipotesi di reati commessi da chi ricopre una posizione di vertice, l'ente non risponde se:

- a) ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche "Modello") idoneo a prevenire quel genere di reati prima che vengano commessi;
- b) ha istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV") dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al suo aggiornamento;
- c) i soggetti in posizione di vertice hanno commesso il reato eludendo con la frode il Modello di Organizzazione e di Gestione;
- d) l'Organismo di Vigilanza abbia svolto i suoi compiti in modo diligente.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente non risponde se il reato non è stato commesso a causa dell'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza ed in particolare se, prima

della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire quella determinata tipologia di reati.

Date queste premesse, è evidente la necessità di adottare un Modello che tenga conto in modo specifico dei rischi-reato che si possono concretamente verificare e che consenta così alla società di essere esonerata da responsabilità.

Il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è quindi uno degli elementi imprescindibili di ogni sistema di *governance* aziendale, un sistema cioè volto al monitoraggio e alla prevenzione dei rischi.

L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, dunque, consente all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa. La mera adozione di tale documento non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il Modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Per salvaguardare la società da sanzioni, è necessario che le misure adottate siano:

- *idonee*, cioè in grado di garantire sia il perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto della legge, sia la tempestiva scoperta ed eliminazione di situazioni di rischio;
- *efficacemente attuate*, cioè non solo scrupolosamente ideate in astratto e trascritte nel Modello, ma applicate in concreto e con lo stesso scrupolo nella realtà quotidiana della società. Perciò, la società deve verificare costantemente che le misure adottate "sulla carta" siano effettivamente applicate e deve periodicamente rivederle (ed eventualmente modificarle) in caso di violazioni o di mutamenti legislativi o nell'organizzazione della società.

Il Modello deve inoltre prevedere un sistema disciplinare e/o di misure contrattuali che sanzionino il mancato rispetto delle regole stabilite.

## **2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di illycaffè S.p.A.**

### **2.1 Motivazioni di illycaffè S.p.A. per l'adozione del Modello**

La trasparenza e la correttezza nella gestione aziendale sono due fattori importantissimi per illycaffè S.p.A.. Un sistema di controllo interno è uno strumento prezioso per la prevenzione di reati da parte dei suoi Amministratori, Dipendenti, Collaboratori Esterni (cioè con contratto di lavoro a progetto o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori interinali, agenti, consulenti tecnici e commerciali) e Partner d'affari (soggetti con cui illycaffè S.p.A. riveste una qualunque forma di *leadership*, come *jointventure*, associazione temporanea di imprese, consorzio tra imprese, ecc.).

Sebbene l'adozione del Modello non costituisca un obbligo imposto dal Decreto, bensì una scelta facoltativa rimessa a ciascun singolo ente, per i motivi sopra menzionati illycaffè ha deciso di adeguarsi alle previsioni del Decreto, adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il "Modello") e nominando l' Organismo di Vigilanza (anche "OdV") con il compito sia di verificarne il funzionamento, l'efficacia e l'osservanza sia di curarne l'aggiornamento.

illycaffè S.p.A. infatti condanna la commissione di reati nel perseguimento del proprio oggetto sociale, ritenendola in ogni caso contraria agli interessi aziendali, e intende quindi prevenirla attraverso un monitoraggio costante della propria attività nei settori a rischio.

L'adozione del presente Modello rappresenta quindi la volontà di migliorare costantemente il sistema di *governance* di illycaffè S.p.A., al di là dei benefici previsti dal D.Lgs. 231/2001 (cioè l'esenzione di responsabilità per reati commessi nonostante le misure preventive adottate).



Il Modello ha tenuto conto delle Linee Guida elaborate da Confindustria, approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003 e aggiornate nel corso del 2014, sia nell'*iter* di costruzione nel suo complesso, sia nella scelta delle procedure specifiche da adottare per prevenire i singoli reati.

## 2.2 Struttura del Modello

Il Modello, che riunisce in un unico atto sia gli aspetti teorici che gli aspetti pratici del sistema delineato dal D.Lgs. 231/2001, è suddiviso in una Parte Generale nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali (il Sistema dei controlli preventivi, il Sistema disciplinare ed i meccanismi sanzionatori, le caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza ed il processo di aggiornamento nel tempo), e in una Parte Speciale che riporta i rischi-reato identificato e le procedure specifiche per la prevenzione degli stessi.

Gli elementi qualificanti del Modello sono:

- la mappatura delle aree a rischio, vale a dire delle attività della società nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001;
- gli specifici presidi di controllo a supporto dei processi esposti al rischio potenziale di commissione di reati;
- l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza;
- la previsione di attività di sensibilizzazione e diffusione delle regole di comportamento e delle procedure istituite a tutti i livelli aziendali (in proporzione al livello di responsabilità) e anche ai terzi;
- l'obbligo di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte di tutti coloro che operano in illycaffè S.p.A.;
- l'introduzione di sanzioni disciplinari per l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel Modello.

## 2.3 Modifiche ed aggiornamenti del Modello

Il Modello di illycaffè S.p.A. è un atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione, ed è stato costruito cercando di equilibrare ed integrare le esigenze di *governance* e quelle della struttura amministrativa e produttiva dell'azienda; ha un grado di elasticità che ne permette eventuali adeguamenti.

Nella stesura del Modello si sono tenute presenti, in particolare, le esigenze di:

- garantire il costante adattamento del Modello ai cambiamenti della struttura organizzativa e degli assetti gestionali della società;
- valorizzare le misure e le procedure di *governance* già esistenti nell'organizzazione della società e idonee a prevenire i reati considerati;
- garantire la massima diffusione e applicazione del Modello attraverso la chiarezza della sua formulazione e appropriate attività di promozione e formazione.

Il Consiglio di Amministrazione, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, verificherà l'idoneità del Modello e il suo eventuale aggiornamento.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello sono, per espressa previsione legislativa, una responsabilità rimessa al Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete altresì al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

Compete, invece, all'Organismo di Vigilanza la concreta verifica circa la necessità od opportunità di procedere all'aggiornamento del Modello, facendosi promotore di tale esigenza nei confronti del Consiglio. L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente agli art. 6, comma 1 lett.b) e art. 7, comma 4 lett.a) del Decreto, ha la responsabilità di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento e all'adeguamento del presente Modello.

I Responsabili delle funzioni aziendali elaborano e apportano le modifiche delle procedure operative di loro competenza, quando tali modifiche appaiano necessarie per l'efficace attuazione del Modello, ovvero qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello.

## **2.4 I reati commessi all'estero**

L'ente può essere considerato responsabile, in Italia, per la commissione all'estero di taluni reati. In particolare, l'art. 4 del Decreto prevede che gli enti aventi la sede principale nel territorio dello Stato rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli da 7 a 10 del codice penale, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Pertanto, l'ente è perseguibile quando:

- in Italia ha la sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, eventualmente anche diversa da quella in cui si trova l'azienda o la sede legale (enti dotati di personalità giuridica), ovvero il luogo in cui viene svolta l'attività in modo continuativo (enti privi di personalità giuridica);
- nei confronti dell'ente non stia procedendo lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- la richiesta del Ministro della Giustizia, cui sia eventualmente subordinata la punibilità, è riferita anche all'ente medesimo.

Tali regole riguardano i reati commessi interamente all'estero da soggetti apicali o sottoposti. Per le condotte criminose che siano avvenute anche solo in parte in Italia, si applica il principio di territorialità ex art. 6 del codice penale, in forza del quale "il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione".

## **2.5 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo**

illycaffè S.p.A., quale Capogruppo operativa del Gruppo illy, promuove un processo di valutazione circa l'adozione di un Modello da parte delle proprie società controllate che vantano una stabile organizzazione in Italia.

Le società controllate italiane, qualora valutino di dover adottare un Modello ai sensi del D.Lgs.231/2001, adottano pertanto in autonomia, con delibera dei propri organi amministrativi, e sotto la propria responsabilità, un proprio Modello, curandone l'attuazione e nominando un proprio Organismo di Vigilanza. Ciascuna società individua le attività sensibili, tenuto conto della natura e del tipo di attività svolta, delle dimensioni e della struttura della propria organizzazione.

Il Modello adottato dalle suddette società sarà comunicato per fini conoscitivi all'Organismo di Vigilanza della Società da ciascun Organismo di Vigilanza. Ogni successiva modifica di carattere significativo, apportata al Modello, è comunicata dagli organismi di vigilanza delle società controllate italiane all'Organismo di Vigilanza.

## **3. Individuazione dei potenziali rischi reato e mappatura delle attività sensibili**

La stesura del presente documento è stata preceduta da una dettagliata analisi per l'individuazione delle attività "a rischio", cioè interessate dalle potenziali casistiche di reato, tenendo conto delle attività effettivamente svolte e delle funzioni esercitate da parte di coloro che operano nell'ambito della società (la cosiddetta mappatura dei rischi).

Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa, rappresentata nell'organigramma aziendale, che individua le Direzioni e le Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee gerarchiche.

Successivamente, la Società ha proceduto all'analisi delle proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai soggetti apicali che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza. In particolare l'individuazione delle attività a rischio nell'ambito dei processi aziendali si è basata sulla preliminare analisi:

- dell'Organigramma aziendale che evidenzia le linee di riporto gerarchiche e funzionali;
- delle deliberazioni e le relazioni degli Organi amministrativi e di controllo;
- del corpus normativo aziendale (i.e. procedure, disposizioni organizzative) e del sistema dei controlli in generale;
- del sistema dei poteri e delle deleghe;
- delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria aggiornate a marzo 2014;
- della "storia" della Società, ovvero degli accadimenti pregiudizievoli che hanno interessato la realtà aziendale nel suo trascorso.

## 4. Il sistema di governance

### 4.1 Codice Etico e Modello

illycaffè ha adottato un Codice Etico che sancisce i valori e regole di "deontologia aziendale" che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte dei propri organi sociali, dipendenti e ai terzi. Il presente Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D.Lgs. 231/2001.

In particolare il Codice Etico di illycaffè afferma comunque principi idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del presente Modello e costituendo un elemento ad esso complementare.

### 4.2 Principi organizzativi

Il sistema di distribuzione di poteri, realizzato anche tramite deleghe e procure, deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" per consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale ed individuare chiaramente le responsabilità associate alle singole figure professionali. In particolare, si devono salvaguardare i seguenti aspetti:

- separazione delle funzioni (l'autorizzazione allo svolgimento di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, la esegue o la controlla);
- limitazione dei poteri (a nessuno devono essere attribuiti poteri illimitati);
- chiara definizione e conoscibilità dei poteri (i poteri e le responsabilità devono essere delineati in modo preciso e conosciuti all'interno dell'organizzazione, anche tramite la creazione di puntuali job description);
- coerenza dei poteri con le responsabilità organizzative assegnate (i poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza con le responsabilità gestionali in capo ad ogni risorsa, prevedendo una puntuale indicazione delle soglie di spesa e degli obblighi di rendicontazione verso il diretto superiore).

Inoltre, nel conferire deleghe e procure, illycaffè S.p.A. osserva i seguenti principi essenziali:

- tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione nazionale o estera per conto della società devono agire in forza di delega formale;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;

- il potere conferito dalle deleghe deve essere coerente con la relativa responsabilità e adeguato alla posizione nell'organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico i poteri del delegato, precisandone i limiti, il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente e le relative modalità;
- al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
- la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti;
- le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate.

L'Organismo di Vigilanza, con il supporto delle altre funzioni competenti, ha il compito di verificare il sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

### **4.3 Istituzione di un sistema di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni del Modello**

Il Decreto prevede che il Modello debba soddisfare l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni, i dati, le notizie ed i documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alla procedure aziendali, previamente identificati dall'Organismo di Vigilanza e da quest'ultimo formalmente richiesti alle singole funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall'Organismo medesimo.

In aggiunta, i Destinatari devono riferire all'Organismo di Vigilanza ogni informazione relativa a comportamenti che possano integrare violazione delle prescrizioni del Decreto e/o del Modello e/o del Codice Etico, nonché specifiche fattispecie di reato.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di accogliere tutte le informazioni e le segnalazioni relative all'inosservanza del Modello. Dopo averle valutate - ascoltando, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione - adotterà gli eventuali provvedimenti e dovrà motivare per iscritto l'adozione o la mancata adozione di provvedimenti o l'eventuale rifiuto di procedere ad una indagine interna.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza potranno riguardare ogni violazione, anche sospetta, del Modello, e saranno effettuate in forma orale direttamente alla segreteria dell'Organismo di Vigilanza oppure per iscritto, anche in forma anonima: in questo caso dovranno essere depositate in una apposita cassetta all'interno della sede della società, (in un luogo comunicato a tutti i destinatari interni del Modello) oppure inviate con posta elettronica all'indirizzo ***organismo.vigilanza@illy.com***.

Viene assicurata la riservatezza delle fonti e delle informazioni di cui si venga in possesso, fatti salvi gli obblighi di legge. Inoltre, la Società non effettuerà azioni ritorsive (sanzioni disciplinari, demansionamento, sospensione, licenziamento) o discriminerà in alcun modo in ambito lavorativo il personale della società che abbia svolto in buona fede azioni mirate a riferire eventi o situazioni relative al rispetto del Codice Etico, del Modello, delle procedure aziendali o comunque delle normative di legge.

L'Organismo di Vigilanza dovrà conservare la documentazione relativa alle segnalazioni scritte o redigere un verbale di quelle ricevute in forma orale; e in un apposito registro cronologico (il "Registro"), suddiviso in sezioni omogenee, verranno riportate le segnalazioni, l'adozione di provvedimenti, l'irrogazione di misure disciplinari. Il Consiglio di Amministrazione potrà consultare il registro in ogni momento per le valutazioni e l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà tutelare i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, e dovrà assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

## 5. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza (OdV)

### 5.1 Identificazione e modalità di nomina

Il D.Lgs. 231/2001 prevede che l'Organismo di Vigilanza, al quale spettano i compiti di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, debba essere un organismo interno alla società (art. 6. 1, b).

In ossequio alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione di illycaffè S.p.A. ha istituito l'Organismo di Vigilanza a struttura collegiale di tre componenti, coincidente con il Collegio Sindacale.

In tal modo si intendono garantire i seguenti requisiti dell'Organismo di Vigilanza previsti dalla legge:

- in merito all'autonomia: l'Organismo di Vigilanza deve essere dotato dei necessari poteri di iniziativa, di controllo e sanzionatori;
- in merito all'indipendenza: l'Organismo di Vigilanza deve essere collocato in un'elevata posizione gerarchica e non rivestire compiti operativi in relazione alla gestione dell'ente;
- in merito alla professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve garantire un adeguato svolgimento dell'attività ispettiva e consulenziale da parte di soggetti provvisti della necessaria preparazione tecnico-giuridica;
- in merito alla continuità dell'attività: l'Organismo di Vigilanza deve garantire un monitoraggio continuo, in linea con le sue finalità.

L'Organismo di Vigilanza è nominato e revocato dal Consiglio di Amministrazione della Società con atto scritto e sottoscritto per accettazione dai componenti nominati.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti:

- l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti;
- l'omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi, anche potenziale, che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- la sentenza di condanna della Società, passata in giudicato, ovvero una sentenza di patteggiamento, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- un provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs 231/2001;
- una condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
- per il componente legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, l'avvio di un procedimento disciplinare per fatti da cui possa derivare la sanzione del licenziamento.

La cessazione del mandato di membro del Collegio Sindacale, non costituisce termine del mandato come componente dell'Organismo di Vigilanza.

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato avrà diritto di richiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Ciascun componente può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi ai Consiglieri di Amministrazione con raccomandata A.R. Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare il nuovo componente durante la prima riunione del Consiglio stesso, e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione del componente recesso.

Nell'ipotesi di cessazione dalla carica di un componente dell'Organismo di Vigilanza costituito in forma collegiale, l'altro o gli altri componenti rimangono in carica e il Consiglio di Amministrazione dovrà designare quanto prima il nuovo componente.

## 5.2 Funzioni e poteri

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono:

- vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari, sulla sua adeguatezza alla struttura aziendale e sulla sua efficacia nel prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche. In caso di riscontrata inosservanza del Modello, l'Organismo di Vigilanza irrognerà le misure disciplinari contenute nel capitolo 7;
- curare l'aggiornamento del Modello adeguandolo alle mutate condizioni aziendali o all'introduzione di nuovi reati nel sistema del D.Lgs. 231/2001 (vedi paragrafo 2.3). In particolare l'Organismo di Vigilanza dovrà condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio di commissione di reati;
- attuare le procedure di controllo previste dal Modello, in particolare nella Parte Speciale attraverso periodiche verifiche mirate senza preavviso e a campione nell'ambito delle attività a rischio, comunicare i risultati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, secondo quanto previsto dalla successiva lettera e);
- curare la formazione periodica dei Destinatari interni del Modello, in particolare ai sensi del successivo capitolo 6, e predisporre la documentazione interna necessaria al funzionamento del Modello e quella contenente istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti;
- riferire periodicamente agli organi sociali di illycaffè S.p.A. così come meglio specificato al successivo paragrafo 5.3;
- curare la tenuta del registro cronologico dell'attività svolta, suddiviso in sezioni omogenee, in cui registrare le circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello, secondo le previsioni contenute nel presente documento;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;
- conservare la documentazione inerente alle informazioni ricevute e alle attività svolte in relazione all'attività di controllo, monitoraggio e ispezione previste dal Modello.

Per svolgere la sua attività, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. In particolare, alcune informazioni devono comunque essere tenute a disposizione dell'Organismo di Vigilanza dalle funzioni competenti:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001 commessi in ambito di illycaffè S.p.A.;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- flussi informativi trasmessi dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere profili rilevanti rispetto all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001;
- deleghe e procure conferite in ambito di illycaffè S.p.A..

L'Organismo di Vigilanza, che ha in ogni caso il potere-dovere di richiedere informazioni su tutti gli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre l'azienda al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza nomina al suo interno il proprio Presidente. Per un miglior svolgimento delle proprie attività, l'Organismo può delegare uno o più compiti specifici a singoli suoi componenti che li svolgeranno in nome e per conto dell'Organismo stesso. In merito ai compiti delegati, la responsabilità da essi derivante ricade sull'Organismo nel suo complesso.

Il Consiglio di Amministrazione della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il budget, dovrà essere autorizzato dall'Amministratore Delegato.

### 5.3. Attività di verifica e reporting verso altri organi aziendali

Per garantire l'aggiornamento e l'efficienza del Modello, l'Organismo di Vigilanza farà due tipi di verifiche:

- verifica sugli atti: almeno una volta all'anno verranno esaminati i principali atti societari e i contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività di rischio per verificare che siano stati formulati ed eseguiti in accordo con le norme procedurali e comportamentali stabilite dal Modello;
- verifica del Modello: verrà fatta una verifica periodica a campione e non preannunciata sull'effettivo rispetto delle procedure di comportamento stabilite da parte del Destinatari, in particolare sui Destinatari interni.

A discrezione dell'Organismo di Vigilanza, potranno essere effettuati specifici approfondimenti e controlli sul rispetto dei principi e delle procedure del Modello.

L'esito delle verifiche e dei provvedimenti sanzionatori adottati vengono riferiti dall'Organismo di Vigilanza agli organi di vertice della società mediante apposito reporting. In questo modo anche gli altri organi aziendali possono adottare tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettività e le finalità del Modello.

Il *reporting* avrà ad oggetto in particolare:

- l'attività svolta dall'Organismo di Vigilanza;
- i rilievi emersi e tutti i provvedimenti, anche disciplinari, adottati;
- l'adeguatezza del Modello per prevenire o ridurre il rischio di commissione dei reati.

L'Organismo di Vigilanza di illycaffè S.p.A. ha come referente primario il Consiglio di Amministrazione, verso il quale riferisce lo stato di attuazione del Modello e gli esiti di attività di vigilanza.

L'attività di *reporting* dovrà avvenire su base continuativa, direttamente al Presidente e, con cadenza annuale, al Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri di *reporting* verranno verbalizzati e le copie dei verbali verranno custodite dall'Organismo di Vigilanza (che le includerà nell'apposita sezione del registro cronologico della propria attività) e dagli organi societari di volta in volta coinvolti.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riscontri violazioni di particolare gravità o la commissione di un reato, dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione non oltre il giorno successivo a quello del riscontro della violazione del Modello o di un altro comportamento sospetto, per consentire l'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

## 6. Diffusione del Modello

### 6.1 Comunicazione in ambito di illycaffè S.p.A. e attività formativa per i Dipendenti

Affinché il Modello sia efficace è necessario comunicarne l'adozione e i contenuti a tutti i Destinatari, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio di commissione di reati nell'area in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della Società.

Pertanto le regole comportamentali, le procedure e i sistemi di controllo adottati in attuazione dei principi di riferimento del Modello sono stati comunicati a tutti i Destinatari, in particolare a quelli interni.

Tutti coloro che operano in ambito di illycaffè S.p.A. sono stati informati dell'adozione del Modello e del suo contenuto, in particolare per quanto riguarda le norme penali che potenzialmente si applicano alle attività svolte nei vari settori, le procedure per evitare che vengano commessi reati e il comportamento che deve tenere chi venga a conoscenza della commissione di un reato in ambito aziendale.

Ai Dirigenti e ai Dipendenti in genere viene richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate nel Modello.

La stessa dichiarazione dovrà essere sottoscritta anche dai membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello è diffuso in ambito aziendale in via informatica o cartacea: una copia è stata pertanto depositata presso l'ufficio del personale in modo da permettere ai Destinatari interni di consultarla in qualunque momento.

## **6.2 Informativa a fornitori, Collaboratori esterni e Partner**

illycaffè S.p.A. ha comunicato, attraverso la pubblicazione nel sito internet istituzionale della società, l'adozione e i contenuti del Modello anche ai propri fornitori, collaboratori esterni e Partner, ai quali viene richiesto di rispettarli.

Eventuali inosservanze costituiscono una grave lesione del rapporto di fiducia, fino a compromettere, nei casi più gravi, la prosecuzione del rapporto.

## **7. Misure disciplinari per l'inosservanza del Modello**

### **7.1 Principi generali**

È prevista l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di inosservanza delle prescrizioni del Modello e dei principi e delle disposizioni stabiliti nel Codice Etico: a seconda della gravità dell'infrazione.

L'applicazione delle sanzioni per la violazione del Codice Etico e delle procedure aziendali prescinde dall'esito dell'eventuale giudizio penale: queste regole infatti rappresentano norme di comportamento e di politica aziendale, e vanno rispettate anche se la loro violazione non costituisce un illecito penalmente rilevante.

### **7.2 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti**

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'irrogazione di una condanna penale nei confronti del dipendente, del dirigente o del soggetto apicale o dall'instaurarsi di un procedimento penale e finanche dalla commissione di un reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Il comportamento tenuto dai Dipendenti in violazione delle regole del presente Modello integra un illecito disciplinare. A tal fine, la parte del Modello che contempla il Codice Etico, le procedure della Parte Speciale e la disciplina sanzionatoria, nel rispetto del dettato normativo di cui all'art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portata a conoscenza dei Dipendenti mediante affissione in un luogo accessibile a tutti.

Sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari:



- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione ordinaria;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione ordinaria fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate saranno determinate in relazione:

- alla gravità delle violazioni commesse e proporzionate alle stesse;
- alla funzione e alle mansioni del Dipendente;
- alla prevedibilità dell'evento;
- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del Dipendente, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto al Dipendente secondo le modalità previste dalla normativa in tema di irrogazione dei provvedimenti disciplinari o, in mancanza, con lettera raccomandata a.r. o con mezzi equipollenti che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Dipendente potrà formulare le proprie giustificazioni, anche verbalmente con l'eventuale assistenza delle rappresentanze sindacali, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della contestazione. Decorso tale termine, i provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati entro i successivi dieci giorni, a pena di decadenza.

La comminazione del provvedimento disciplinare dovrà essere motivata e comunicata per iscritto al dipendente.

I provvedimenti disciplinari di cui alle precedenti lettere b), c) e d) potranno essere impugnati dal lavoratore in sede sindacale, secondo le norme contrattuali relative alle vertenze di lavoro.

Il licenziamento per inadempimento di cui alla precedente lettera e) potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della legge n. 604 del 15 luglio 1966 confermate dall'articolo 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

A tal fine sarà compito dell'Organismo di Vigilanza curare la registrazione dei provvedimenti disciplinari irrogati in una apposita sezione del registro cronologico della propria attività.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori subordinati per la violazione del presente Modello sono in linea con quelle previste dal "Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dipendenti Industria Alimentare" datato 14 luglio 2003 e successive modifiche che saranno adottate da illycaffè S.p.A., nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali norme speciali applicabili.

L'inosservanza del Codice Etico e delle procedure indicate nel Modello da parte dei Dirigenti il cui rapporto di lavoro sia regolato dal "Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dirigenti di Aziende Produttrici Beni e Servizi" di data 24 novembre 2004 e successive modifiche, determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL medesimo.

Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto di illycaffè S.p.A. in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dai Dipendenti, a seguito della violazione da parte di quest'ultimo del Modello, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

### 7.3 Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

### 7.4 Misure nei confronti di fornitori, collaboratori esterni e partner

Le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni o dei partner che violino le regole del Modello esponendosi al rischio di commettere uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 sono definite nelle specifiche clausole inserite nei relativi contratti.

In tali contratti dovranno essere previsti idonei meccanismi sanzionatori per la violazione del Codice Etico e del Modello: le misure (risoluzione per inadempimento, clausola risolutiva espressa, clausola penale, ecc.) verranno valutate caso per caso a seconda dell'identità della controparte.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni alla società.

## 8. Funzione della Parte Speciale. Istituzione di procedure specifiche

Nella presente Parte Speciale, dopo una breve introduzione sui reati ritenuti realizzabili in astratto nell'ambito aziendale di illycaffè S.p.A., vengono descritte le specifiche norme di comportamento e le procedure da utilizzare nell'esecuzione dell'attività aziendale nelle aree a rischio.

I principi di controllo interno che hanno determinato la scelta delle procedure interne e dei controlli dei processi a rischio, e che costituiscono le linee guida per l'eventuale implementazione di nuove procedure e per la loro applicazione concreta, sono:

- chiara e precisa definizione dell'organigramma aziendale, degli ambiti e delle responsabilità delle funzioni aziendali;
- rispetto del principio della distinzione tra chi assume la decisione (impulso decisionale), chi esegue tale decisione e chi deve controllare il processo (c.d. "segregazione delle funzioni") all'interno di ciascun processo o attività a rischio;
- verificabilità, documentazione, coerenza e congruità rispetto alla realtà dell'ente (c.d. "tracciabilità") di ogni operazione, transazione, azione che fa parte del processo;
- verificabilità e trasparenza della gestione finanziaria;
- documentabilità dei controlli eseguiti.

A tal fine sono state definite apposite *policy* e procedure operative che regolano anche i processi di selezione e qualifica dei principali fornitori aziendali, i processi di affidamento degli incarichi a Collaboratori esterni in base ad appositi criteri di valutazione, la gestione delle attività commerciali nei confronti di clienti pubblici e la gestione dei rapporti istituzionali o occasionali con soggetti della Pubblica Amministrazione.

Inoltre, tutte le operazioni che riguardano la gestione sociale devono essere eseguite rispettando non solo le prescrizioni di legge ma anche le norme del sistema amministrativo, contabile, finanziario ed il controllo di gestione della società.

## 9. Reati contro la Pubblica Amministrazione

### 9.1. Reati in tema truffa ai danni dello Stato e di erogazioni pubbliche

#### 9.1.1 Fattispecie normative ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

I reati considerati nella redazione delle procedure specifiche di questa Parte Speciale sono:

- **Malversazione a danno dello Stato:** l'art. 316 *bis* c.p. punisce chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, destini ad altre finalità contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti dallo Stato, da enti pubblici o dalle Comunità Europee per favorire la realizzazione di opere o lo svolgimento di attività di pubblico interesse.
- **Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato:** l'art. 316 *ter* c.p. punisce chiunque riceva per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee utilizzando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, oppure omettendo le informazioni dovute, anche quando non si tratti di truffa.
- **Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico di Comunità Europee:** l'art. 640, comma 2, n.1 c.p. condanna chi si procuri, o procuri ad altri, un ingiusto profitto con l'uso di artifici e raggiri, provocando un danno allo Stato o a un ente pubblico o alle Comunità Europee.
- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche:** l'art. 640 *bis* condanna chi si procuri, o procuri ad altri, un ingiusto profitto con l'uso di artifici e raggiri, provocando un danno allo Stato o a un ente pubblico per quanto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni concesse da parte dello Stato, enti pubblici o dalle Comunità Europee.
- **Frode Informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico:** l'art. 640-ter c.p. punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione.

Anche se questi reati possono essere commessi in qualsiasi ambito aziendale, il settore finanziario, gli investimenti per la tutela ambientale, gli investimenti di produzione, la ricerca e l'innovazione tecnologica e del prodotto, la formazione del personale sono i più esposti.

Un esempio ricorrente di truffa aggravata ai danni dello Stato è la presentazione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi che attestano l'esistenza di condizioni essenziali per partecipare ad una gara per ottenere licenze, autorizzazioni, ecc.

Per riassumere, si parla di reati in tema di erogazioni pubbliche quando queste sono percepite in maniera "fraudolenta" e senza averne diritto o quando, anche se percepite in modo lecito, vengono poi impiegate per finalità diverse da quelle per cui sono state ottenute.

#### 9.1.2 Identificazione delle attività a rischio reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei finanziamenti in termini di modalità di utilizzo;
- Predisposizione della documentazione amministrativa, economica e tecnica richiesta dal bando per il conseguimento del finanziamento e per la successiva rendicontazione all'Ente Pubblico finanziatore in merito all'utilizzo dei fondi ottenuti;
- Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta di incentivi (es. documentazione amministrativa ed istanza all'INPS etc.) volti all'inserimento, il reinserimento e la stabilizzazione lavorativa delle categorie di personale previsto dalla normativa vigente (es. L.92/2012);
- Richiesta di provvedimenti amministrativi necessari per l'avvio dei lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli immobili;
- Rapporti con Funzionari Pubblici in occasione di verifiche ispettive nel punto vendita;

- Adempimenti con gli enti competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, ENASARCO, ecc.);
- Adempimenti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g., Provincia, Regione, Comunità Europea), per il conseguimento di finanziamenti;
- Adempimenti con gli enti pubblici nell'ambito dell'assolvimento all'obbligo di assunzione dei disabili;
- Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro.

### 9.1.3 Principi di comportamento

I principi comportamentali a cui attenersi per prevenire la commissione dei reati descritti nel paragrafo 9.1.1. sono:

- identificare un responsabile che effettui specifici controlli sulla documentazione da presentare per l'erogazione di contributi o finanziamenti (per esempio, sulla documentazione di progetto e sulla documentazione che attesta i requisiti tecnici, economici e professionali dell'ente);
- separare l'attività di chi predispone e presenta la necessaria documentazione di avanzamento da quella di chi gestisce le attività finanziate;
- tracciare e monitorare le modalità di impiego di tali finanziamenti al fine di garantire che i finanziamenti non siano utilizzati per scopi diversi da quello per cui sono stati erogati;
- nel corso di ispezioni o visite di verifica condotte da pubbliche autorità, i rapporti con i funzionari della Pubblica Amministrazione devono essere tenuti da soggetti a ciò deputati, incaricati di redigere un apposito rapporto scritto sull'andamento dell'ispezione;
- nel corso delle attività di verifica il comportamento di tutto il personale deve essere improntato alla massima collaborazione e disponibilità;
- l'esecuzione e/o nella gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione, i rapporti con i funzionari pubblici devono essere improntati alla massima correttezza e professionalità, senza il ricorso a forme di pressione o captazione della benevolenza che possano influenzare il comportamento del pubblico ufficiale.

## 9.2. Reati in tema di corruzione ed induzione indebita a dare o promettere utilità

### 9.2.1 Fattispecie normativa ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.a.

I reati presi in considerazione nella redazione delle procedure specifiche di questa Parte Speciale sono i seguenti:

- **Corruzione per un atto d'ufficio:** l'art. 318 c.p. punisce il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa.
- **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio:** gli art. 319 e 319 bis c.p. puniscono il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
- **Circostanze aggravanti:** L'art. 319-bis aumenta la pena se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio:** l'art. 320 c.p. estende l'applicazione delle disposizioni dell'art. 319 anche all'incaricato di un pubblico servizio e quelle di cui all'art. 318 anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.
- **Pene per il corruttore:** l'art. 321 c.p. estende anche chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità la punibilità per le fattispecie di corruzione.
- **Istigazione alla corruzione:** l'art. 322 c.p. pone in essere pratiche corruttive anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.
- **Induzione indebita a dare o promettere utilità:** l'art. 319 quater ha introdotto l'autonoma figura del reato di concussione per induzione. Il fatto costitutivo del reato è rappresentato dalla coartazione della

volontà del privato, che si realizza quando il pubblico ufficiale, abusando della sua qualità e dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste. La nuova formulazione stabilisce pertanto anche la punibilità del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

In sintesi, gli artt. 318 e ss. c.p. incriminano sia la condotta del pubblico ufficiale che riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta o ne accetta la promessa al fine di compiere un atto del proprio ufficio, o per un atto d'ufficio già compiuto, o al fine di compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, sia la condotta del corruttore e di chi istiga alla corruzione sia la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il privato a sottostare alle sue richieste, prevedendo altresì la punibilità del privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

Le condotte descritte potrebbero essere poste in essere in diversi settori aziendali e a tutti i livelli organizzativi, in particolare nei settori della gestione degli appalti e nel settore della gestione finanziaria.

Pratiche corruttive potrebbero infatti essere poste in essere per ottenere licenze, concessioni e autorizzazioni da parte della Pubblica Amministrazione o per ottenere trattamenti di favore o per instaurare rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione.

### **9.2.2 Identificazione delle attività a rischio reato**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con le autorità di controllo (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive;
- Rapporti con Enti Pubblici, anche per il tramite di società terze, per l'ottenimento di autorizzazioni e permessi relativamente ad immobili di proprietà, ad esempio in occasione delle attività di collaudo degli impianti degli immobili (agibilità dei locali), in occasione degli adempimenti connessi alla Dichiarazione Inizio Attività (D.I.A.) o all'ottenimento del permesso di costruire, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici relativamente alla costruzione, apertura, manutenzione, ecc di un punto vendita;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici per il rilascio dei certificati di conformità alla normativa di riferimento degli impianti di produzione (ASL, ISPESL, etc.);
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici (ASL, NAS) in occasione di controlli sulla qualità dei prodotti nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e in occasione dei controlli sui laboratori;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici (es. ARPA, organi di controllo) in occasione delle attività di verifica ispettiva al fine del mantenimento/rispetto/rinnovo dell'AIA;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici in occasione degli adempimenti e di eventuali verifiche ispettive a fronte della produzione di rifiuti, inquinamento acustico, idrico e atmosferico e attività di bonifica del sottosuolo (Vigili urbani, ARPA, etc.);
- Gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (es. Trasmissione periodica dell'Anagrafica Tributaria, comunicazioni annuali ed eventuali segnalazioni all'Agenzia delle Entrate);
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali), anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa in materia di adempimenti contributivi dei dipendenti;
- Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici in occasione di verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni agevolate;
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori, nazionali e sovranazionali (e.g., Provincia, Regione, Comunità Europea), per il conseguimento di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, finanziamenti finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali (es. Fondo Sociale Europeo) o finalizzati a progetti di ricerca e sviluppo;

- Gestione degli adempimenti dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro;
- Gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici in fase di verifica degli adempimenti doganali previsti nell'ambito delle attività di import di prodotti finiti;
- Gestione dei rapporti con l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, Ufficio Brevetti Europeo o European Patent Office – EPO;
- Selezione e assunzione del personale dipendente;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi;
- Gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto;
- Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte.

### 9.2.3 Principi di comportamento

I principi comportamentali a cui attenersi al fine di prevenire la commissione dei reati descritti nel precedente paragrafo 9.2.1. sono le seguenti:

- diffusione del Modello e realizzazione di attività di informazione e formazione periodica dei Dipendenti;
- istituzione di un sistema di controllo dei flussi finanziari aziendali e delle fatture passive al fine di evitare la costituzione di fondi occulti finalizzati alla corruzione e/o della elargizione di doni e regali a pubblici funzionari e loro familiari a tale fine;
- previsione dell'assegnazione di poteri per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali dell'ente e con eventuale previsione di soglie di autorizzazione delle spese;
- effettuazione di controlli sull'attività dei Collaboratori Esterni e della congruità dei compensi o delle provvigioni pagate rispetto a quelli praticati nell'area geografica di riferimento.

## 10. Reati connessi con l'utilizzo del sistema informatico

### 10.1. Le fattispecie ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

Si sono prese in considerazione le seguenti tipologie di reati:

- **Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria:** l'art. 491-bis c.p. sancisce che se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Sono riportate di seguito le fattispecie reato cui rinvia l'art. 491-bis c.p.:

Art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici): Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Art. 477 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative): Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 478 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti):

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

Art. 479 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici): Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico:** l'art. 615-ter c.p. punisce chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici:** l'art. 615-quater c.p. punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.
- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico:** l'art. 615-quinquies c.p. punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i

dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476.

Art. 480 c.p. (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative):

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 481 c.p. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità): 1. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio pubblico di necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51.000 a euro 516.000. 2. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.

Art. 482 c.p. (Falsità materiale commessa dal privato): Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico): 1. Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. 2. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 484 c.p. (Falsità in registri e notificazioni): Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309,00.

Art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata): 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 486 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato): 1. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscritto abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Art. 487 c.p. (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico): Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

Art. 488 c.p. (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali): 1. Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Art. 489 c.p. (Uso di atto falso): 1. Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. 2. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Art. 490 c.p. (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri): 1. Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occultata un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. 2. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 492 c.p. (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti): 1. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di «atti pubblici» e di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 493 c.p. (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico): Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche:** l'art. 617-quater c.p. punisce chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
  - 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
  - 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
  - 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche:** l'art. 617-quinquies c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater (1). (1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici<sup>2</sup>:** l'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.
- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità:** l'art. 635-ter c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici:** l'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità:** l'art. 635-quinquies c.p. sancisce che se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.
- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica:** l'art. 640-quinquies c.p. punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi



previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

## **10.2. Identificazione delle attività a rischio reato**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Falsificazione di documenti informatici relativi ad esempio a rendicontazione in formato elettronico di attività e/o a attestazioni elettroniche di qualifiche o requisiti della Società;
- Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti;
- Acquisizione, detenzione e gestione abusiva di credenziali di accesso (password) a sistemi aziendali o di terze parti;
- Gestione di strumenti, dispositivi e programmi, da parte di soggetti aziendali e amministratori di sistema, mediante i quali possono essere intercettate informazioni, impedito comunicazioni o mediante le quali possa essere danneggiato un sistema informatico o telematico.

## **10.3. Principi di comportamento**

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al par. 10.1, Società fa espresso divieto di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni;
- accedere al sistema informatico o telematico, o a parti di esso, ovvero a banche dati della Società, o a parti di esse, non possedendo le credenziali d'accesso o mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento;
- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, worm, trojan, spyware, dialer, keylogger, rootkit) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
- svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui;
- distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- produrre e trasmettere documenti in formato elettronico con dati falsi e/o alterati.

Nell'ambito delle suddette regole, è previsto, in particolare, l'obbligo di:

- comportarsi in conformità alle norme di legge, di regolamento, alle procedure aziendali esistenti in ogni attività che comportino l'utilizzo di un terminale e l'accesso a sistemi informatici. Ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività e non possono essere cedute a terzi. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;

- segnalare alla Direzione aziendale eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- osservare altresì rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della Privacy e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano. A tal fine è previsto un piano organico di protezione dei dati;
- garantire ed agevolare ogni forma di controllo, svolta nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, diretta a impedire la commissione di fattispecie delittuose;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente autorizzate;
- evitare di trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni;
- evitare l'utilizzo di password di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento. L'accesso a internet dovrà avvenire per ragioni esclusivamente lavorative salva diversa autorizzazione rilasciata dalla funzione competente. Non è consentito accedere da terminali in qualsiasi modo legati all'attività lavorativa svolta per la Società a siti e pagine web contenenti materiale vietato dalla legge (ad es. pedopornografici) che possano costituire pericolo per la sicurezza della rete informatica. A tal fine l'Azienda provvede a monte a rendere operativo un blocco totale verso i siti internet di cui sopra, blocco che non dovrà in alcun modo subire tentativi di aggiramento da parte di soggetti facenti parte della realtà aziendale;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall'Azienda stessa;
- installare software e/o connettere al Sistema Informativo Aziendale personal computer, periferiche nonché altra apparecchiatura senza la preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- astenersi dall'utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- modificare in qualunque modo la configurazione software e/o hardware delle postazioni di lavoro sia fisse sia mobili se non previsto da procedure, note operative e/o regolamenti aziendali ovvero se non a seguito di previa espressa autorizzazione;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell'Azienda;
- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

## 11. Reati transnazionali, Legge 146/2006 (art. 10 L. 146/2006)

### 11.1 Le fattispecie di reati transnazionali ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

Il tipo di reato transnazionale che potrebbe potenzialmente presentarsi nella realtà di illycaffè S.p.A. e per i quali è stato predisposto il Modello è:

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine:** l'Art. 12, D.Lgs. n. 286/1998, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza

permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro 15.000,00 per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo duo o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000,00 per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a. sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorire lo sfruttamento;
- b. sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

## 11.2 Identificazione delle attività a rischio reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti, anche in occasione di ispezioni e accertamenti, per l'ottenimento di permessi attinenti visite presso le sedi (produttive e non) della Società (o del Gruppo) e/o eventi di settore da parte di cittadini stranieri.

## 11.3 Principi di controllo

Al fine di prevenire la commissione del reato di cui al par. 11.1, le lettere di invito sono predisposte da soggetti con idonei poteri. Tali inviti sono effettuati sulla base di concrete esigenze operative/organizzative adeguatamente tracciate.

## 12. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

### 12.1 Le fattispecie di reati in materia di falsità in monete ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

Il tipo di reati in materia di falsità di monete che potrebbero potenzialmente presentarsi nella realtà di illycaffè S.p.A. e per i quali è stato predisposto il Modello sono:

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede:** l'art. 457 c.p. punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00.

- **Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni:** l'art. 473 c.p. punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500,00 a euro 25.000,00.  
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.  
I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

## 12.2 Identificazione delle attività a rischio reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione degli incassi presso i punti vendita;
- Attività di sviluppo, registrazione e rinnovo di marchi e brevetti (es. modelli di disegno, modelli ornamentali, nominativi, marchi, etc.).

## 12.3 Principi di comportamento

La Società si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della proprietà industriale.

Con particolare riferimento alla tutela di marchi e brevetti, è vietato:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- usare modelli progettuali altrui (es. brevetti) in assenza di autorizzazioni da parte del titolare di diritto o al di fuori dei limiti definiti dai relativi contratti;
- fare uso, in ambito industriale e/o commerciale, di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato per farne commercio, detenere per vendere o mettere in qualunque modo in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi;
- adottare condotte finalizzate ad intralciare il normale funzionamento delle attività economiche e commerciali di società concorrenti alla società.

# 13. Delitti contro l'industria e il commercio

## 13.1 Le fattispecie di reati in merito ai delitti contro l'industria e il commercio ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

Il tipo di reati che potrebbero potenzialmente presentarsi nella realtà di illycaffè S.p.A. e per i quali è stato predisposto il Modello sono:

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio:** l'art. 513 c.p. punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria o di un commercio, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato;
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza:** l'art. 513 bis c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia;

- **Frodi contro le industrie nazionali:** l'art. 514 c.p. punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un danno all'industria nazionale;
- **Frode nell'esercizio del commercio:** l'art. 515 c.p. punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065,00. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103,00;
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine:** l'art. 516 c.p. punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032,00;
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci:** l'art. 517 c.p. punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00;
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale:** l'art. 517-ter c.p. punisce chiunque, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale;
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari:** l'art. 517 quater c.p. punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00. Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

### 13.2 Identificazione delle attività a rischio reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Approvvigionamento materie prime
- Distribuzione e vendita
- Controllo qualità sicurezza e igiene del processo
- Selezione e controllo dei fornitori
- Marketing e pubblicità
- Etichettatura
- Controlli metrologici
- Ricettazione prodotti
- Gestione analisi in autocontrollo
- Gestione resi/sottoprodotti /scarti di lavorazione
- Gestione procedure di rintracciabilità
- Gestione procedure ritiro/richiamo
- Gestione della logistica alimentare (trasporto, stoccaggio)
- Progettazione e ideazione marchi aziendali
- Ricerche di anteriorità, confondibilità e ingannevolezza

- Attivazione delle procedure per la registrazione del marchio
- Attività di progettazione e disegno di macchine espresso o packaging anche in collaborazione con professionisti esterni.
- Analisi, sviluppo e progettazione di nuovi brevetti di impianto e di processo industriale di produzione, anche in collaborazione con i professionisti esterni che supportano la Società in tali attività.

### 13.3 Principi di comportamento

Dovranno necessariamente trovare applicazione tutti i principi generali di comportamento già previsti ed espressi per tutte le altre parti speciali di cui al presente Modello Organizzativo, cui si fa integrale rimando, in quanto compatibili.

E' fatto divieto di:

- compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti a illycaffè S.p.A.;- consegnare all'acquirente un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità rispetto a quello concordato; mettere in commercio prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dei prodotti medesimi;
- fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

E' fatto obbligo di:

- verificare o far verificare dagli organi competenti, prima della registrazione di ogni marchio, logo o qualsiasi segno distintivo, o della brevettazione di invenzione, disegni, modelli o, comunque, di qualsiasi altra opera dell'ingegno, che gli stessi non siano stati registrati o brevettati sia a livello nazionale, che internazionale, che comunitario;
- ottenere per ogni segno distintivo o opera dell'ingegno utilizzato dalla illycaffè S.p.A.. di cui la stessa non è titolare, un regolare contratto di licenza;
- non utilizzare alcun tipo di segno distintivo o opera dell'ingegno di cui la Società non è titolare e di cui non possiede licenza d'uso;
- non contraffare o alterare in alcun modo marchi e segni distintivi, la cui titolarità è riconducibile ad altre aziende;
- non utilizzare nell'ambito del processo produttivo brevetti di terzi per i quali non si dispone di licenza;
- attenersi ai processi e procedure indicate nel Manuale della Qualità (ISO 9001, BRC IFS), al Manuale di autocontrollo HACCP, al sistema di rintracciabilità;
- seguire la procedura per l'approvazione delle etichette e della comunicazione promo- pubblicitaria;
- operare in conformità a quanto disposto Codice del Consumo, che si fa garante dei diritti e interessi, individuali e collettivi, dei consumatori, ai quali riconosce come fondamentali i diritti:
  - a) alla tutela della salute;
  - b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;
  - c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
  - d) all'educazione al consumo;
  - e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali.

Per le attività di vendita, anche tramite l'impiego di titoli di proprietà intellettuale, devono essere definiti i requisiti dell'oggetto della vendita e devono essere previsti controlli mirati a garantire la corrispondenza alla caratteristiche pattuite con i clienti .

Nei contratti con i fornitori sono definite clausole contrattuali che prevedono la garanzia da parte degli stessi di non ledere, nell'ambito dell'attività svolta, i diritti dei terzi.

## 14. Reati societari

### 14.1 Le fattispecie di reati societari ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

Il tipo di reati societari che potrebbero potenzialmente presentarsi nella realtà di illycaffè S.p.A. e per i quali è stato predisposto il Modello sono:

- **False comunicazioni sociali:** l'art 2621 c.c. punisce, salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli Amministratori, i Direttori generali, i Sindaci e i Liquidatori che, per ingannare i soci o il pubblico e per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espongono nel bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico fatti materiali non rispondenti al vero (anche se oggetto di valutazioni) oppure omettono informazioni che devono essere comunicate per legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo da fornire ai destinatari un'idea errata della situazione. Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.
- **Fatti di lieve entità:** l'art. 2621-bis c.c., salvo che costituiscano più grave reato, sancisce che si applichi la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.
- **Impedito controllo:** l'art. 2625 c.c. punisce gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione, legalmente attribuibile ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.
- **Indebita restituzione dei conferimenti:** l'art. 2626 c.c. punisce gli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve:** l' art. 2627 c.c. punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, o ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che possono per legge essere distribuite.
- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante:** l'art. 2628 c.c. punisce gli Amministratori che, fuori dai casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, ledendo l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
- **Operazioni in pregiudizio dei creditori:** l'art. 2629 c.c. punisce gli Amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
- **Formazione fittizia del capitale:** l'art. 2632 c.c. punisce gli Amministratori e i Soci conferenti che, anche in parte, formano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti o del patrimonio della società nel caso di trasformazione.
- **Corruzione tra privati:** l'art. 2635 c.c. punisce gli Amministratori, Direttori Generali, Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, Sindaci, Liquidatori, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o vigilanza di uno di tali soggetti. L'articolo punisce, inoltre, chi anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate al punto precedente. Il reato è perseguibile a querela della società parte offesa.
- **Istigazione alla corruzione tra privati:** l'art. 2635 bis c.c punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli Amministratori, ai Direttori Generali, ai Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai Sindaci e ai Liquidatori di società o enti privati - nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive - finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata. L'articolo punisce, inoltre, gli Amministratori, i Direttori Generali, i Dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e i Liquidatori, di società o enti privati

- nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive - che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità', per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà', qualora la sollecitazione non sia accettata.

- **Illecita influenza sull'assemblea:** l'art. 2636 c.c. punisce chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
- **Aggiotaggio:** l'art. 2637 c.c. punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici che possano provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati.
- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza:** l'art. 2638 c.c. punisce chiunque celi all'organo di vigilanza la realtà economica, patrimoniale o finanziaria della Società, attraverso le condotte alternative previste dalla norma di omessa comunicazione di informazioni dovute o di ricorso a mezzi fraudolenti.

Le fattispecie esposte configurano, nella maggior parte dei casi, fattispecie di "reati propri" ovvero di reati che sussistono solo se commessi da soggetti che rivestono la qualifica soggettiva prevista dalla legge: Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e Liquidatori e, nella fattispecie di cui al nuovo art. 2635 c.c., anche dai soggetti ad essi subordinati o dipendenti, para-subordinati, agenti ed ogni altro soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti qualificati.

Le modifiche dell'art. 2635 c.c. riguardano sia aspetti soggettivi che oggettivi. Ed, infatti, rispetto alla previgente formulazione sono soggetti attivi – oltre agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori – anche i soggetti ad essi subordinati ovvero dipendenti, para-subordinati, agenti ed ogni altro soggetto sottoposto alla direzione o vigilanza dei soggetti qualificati, pur se con pene ridotte. Si prevede inoltre la riferibilità della dazione o promessa di denaro o altra utilità non solo ai soggetti attivi, ma anche ai terzi. Quanto alla condotta costituente reato, questa consiste – oltre che nel compimento o nell'omissione di un atto in violazione agli "obblighi inerenti al proprio ufficio" – anche nella violazione di un più generico obbligo di fedeltà, ampliando in tal modo il novero delle condotte sussumibili nell'art. 2635 c.c.. Quest'ultima circostanza conferma come la ratio della norma sia da ravvisarsi nell'esigenza di punire quelle forme di cattiva gestione che hanno una ricaduta sul buon andamento societario, trattandosi infatti di un reato d'evento configurabile solo qualora venga cagionato un "nocumento" alla società.

#### 14.2 Identificazione delle attività a rischio reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione della contabilità generale;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per la predisposizione di situazioni patrimoniali;
- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico e Consolidato della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio da sottoporre alla delibera del Consiglio di Amministrazione;
- Gestione dei rapporti con gli Organi di Controllo relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa/contabile e sul Bilancio d'Esercizio e con i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale;
- Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo nello svolgimento delle attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei conferimenti;
- Collaborazione e supporto all'Organo Amministrativo per l'effettuazione delle operazioni di incremento/riduzione del capitale sociale o di altre operazioni su azioni o quote sociali o delle società controllate;
- Rapporti con l'Ente Certificatore (privato) del cliente, durante visite ispettive finalizzate all'accreditamento della Società agli standard qualitativi richiesti dal cliente medesimo;
- Gestione dei rapporti con enti certificatori per il rilascio / mantenimento delle certificazioni possedute (Es: ISO9001, EN, ecc.);
- Gestione delle attività di negoziazione/trattativa commerciale con la GDO;
- Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;



Gestione dei rapporti con parti terze per la definizione di situazioni pre-contenziose o di contenziosi intrapresi nei confronti della Società;

- Gestione dei rapporti con gli agenti ed i manutentori nell'ambito della rete vendita Business to Business;
- Gestione dei rapporti con i funzionari pubblici relativamente alla costruzione, apertura, manutenzione, ecc di un punto vendita;
- Selezione e assunzione del personale dipendente;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni ed omaggi;
- Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati;
- Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale;
- Gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti, anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti;
- Comunicazione di notizie false o compimento di «operazioni simulate» o «altri artifici» idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

### 14.3 Principi generali di comportamento

Tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale vanno eseguite rispettando, oltre alle regole contenute nel Codice Etico, anche le regole di carattere generale e le procedure specifiche che verranno descritte di seguito.

Quando eseguono una delle attività per le quali esiste il rischio di commettere reati societari, i destinatari dovranno rispettare queste regole generali di condotta:

- a) evitare comportamenti che possano costituire reato societario secondo la normativa vigente o che, anche se non costituiscono di per sé una delle fattispecie di reato tra quelle considerate, possano potenzialmente diventarlo a causa della condotta di terzi;
- b) tenere un comportamento corretto e trasparente nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, per fornire ai soci ed agli interessati un'informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.

È vietato, in particolare:

- predisporre o comunicare dati falsi, incompleti o che possano fornire una descrizione non corretta della situazione economica, patrimoniale e finanziaria di illycaffè S.p.A.;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di illycaffè S.p.A.;
- non osservare scrupolosamente tutte le norme di legge che tutelano l'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali fondate su queste norme, per non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi consentiti per legge;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, e ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite (rimangono escluse da questa previsione le riserve in sospensione di imposta e le riserve non altrimenti vincolate ma considerate ai fini di cui all'art. 109, comma 4, lettera b) del DPR del 917/1986);
- acquistare o sottoscrivere azioni di illycaffè S.p.A. fuori dai casi previsti dalla legge, ledendo l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- effettuare formazioni o aumenti fittizi del capitale sociale;

- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- impedire il regolare funzionamento di illycaffè S.p.A. e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- impedire od ostacolare, occultando documenti o in qualunque altro modo fraudolento, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o del Revisore Contabile;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti in un'ottica di massima collaborazione con la Pubblica Amministrazione e con l'Amministrazione Finanziaria.
- non effettuare con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività tutte le comunicazioni previste dalla legge agli organi della Pubblica Amministrazione o ad Autorità Pubbliche;
- esporre in queste comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti incompleti o non veri, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di illycaffè S.p.A.;
- ostacolare, con il proprio comportamento, l'esercizio delle funzioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni e Autorità Pubbliche anche in sede di controlli (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, come ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

Per quanto riguarda la trasmissione dei dati contabili da parte delle società controllate, le informazioni dovute nei bilanci e nelle altre comunicazioni sociali devono essere veritiere, complete e accurate.

In particolare, la veridicità e la correttezza delle informazioni trasmesse ai fini del bilancio consolidato del Gruppo Illycaffè viene garantita attraverso apposite attestazioni rilasciate dal CEO e dal CFO di ciascun paese.

#### **14.4 Principi di comportamento specifici**

Questo paragrafo descrive i principi di comportamento che devono essere rispettati da tutti i Destinatari in aggiunta alle altre procedure aziendali ai principi di comportamento stabiliti nel Codice Etico.

##### **14.4.1 False comunicazioni sociali**

Per evitare che vengano commessi reati relativi alle false comunicazioni sociali, le comunicazioni indirizzate ai soci, e a terzi in generale – in particolare ai fini della formazione del bilancio e di altre situazioni contabili infrannuali – saranno predisposte in modo da garantire:

- la consegna a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della bozza di bilancio e della relazione sul bilancio con largo anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione di questi documenti;
- la predisposizione dell'elenco dei dati e delle notizie che devono essere forniti, inderogabilmente per iscritto, dai Responsabili di funzione alla Funzione Amministrativa;
- l'introduzione di un sistema di anagrafe ed agenda delle varie comunicazioni societarie, con l'indicazione della tempistica e dei responsabili.

I presidi di controllo relativi all'elaborazione e presentazione dell'informativa finanziaria sono i seguenti:

- a) il Responsabile amministrativo, con riferimento ai dati contenuti nella bozza di bilancio o negli altri documenti contabili che costituiranno la bozza delle comunicazioni sociali, rilascia all'Organo Amministrativo una dichiarazione che attesta:
  - o la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni ordinariamente e direttamente possedute dalla Funzione Amministrativa e sulle quali la Funzione amministrativa possa agevolmente effettuare un controllo di veridicità intrinseca;
  - o la coerenza dei dati ricevuti da altre Funzioni aziendali coi dati riferiti al Consiglio di Amministrazione;

- o l'assenza di elementi da cui poter desumere che le dichiarazioni e i dati raccolti e forniti dai Responsabili di altre funzioni aziendali contengano elementi incompleti o inesatti;
- b) se esistono procedure per il controllo della veridicità intrinseca sui dati trasmessi alla Funzione Amministrativa da altre funzioni aziendali o se il Responsabile Amministrativo lo richiede, il Responsabile di queste altre funzioni aziendali deve rilasciargli una dichiarazione che attesti la veridicità, correttezza, precisione e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse;
- c) il Responsabile Amministrativo deve far avere le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere c) e d) a tutti i componenti dell'Organo Amministrativo in occasione della delibera di approvazione del progetto di bilancio;
- d) il Responsabile Amministrativo di illycaffè S.p.A. predispone:
  - o attività formativa e/o informativa sulle principali nozioni e problematiche della redazione dei documenti contabili, rivolta a tutti i Responsabili e Dipendenti delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, e in particolare ai neo assunti nella funzione amministrativa;
  - o una nota operativa periodica che definisca i contenuti e i tempi della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio e degli altri documenti contabili affinché tutti i soggetti coinvolti nell'attività di formazione del bilancio o di redazione delle altre comunicazioni cui si riferiscono le norme relative ai reati societari si comportino correttamente (in via esemplificativa: completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza di dati e di elaborazioni, segnalazione dei conflitti di interesse);
- e) sono previsti incontri dell'Organismo di Vigilanza con il Responsabile Amministrativo sul bilancio ed eventuali approfondimenti ed analisi documentali di particolari fattispecie, con stesura del relativo verbale sottoscritto da entrambi i soggetti;
- f) almeno una volta all'anno l'Organismo di Vigilanza e il Collegio Sindacale indicano una riunione sul bilancio, con stesura del relativo verbale sottoscritto da entrambi i soggetti;
- g) sono previste riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e Organo di Vigilanza per verificare l'attuazione delle regole di governance;
- h) è previsto per l'Organismo di Vigilanza l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione i dati emersi da controlli e ispezioni; nell'ipotesi in cui emergessero reati commessi da quest'ultimo, è previsto l'obbligo di riferire al Collegio Sindacale.

#### 14.4.2 Aggiotaggio

I principi di comportamento a cui attenersi per la prevenzione di questo reato sono:

- a) programma di informazione–formazione periodica degli Amministratori e dei Dipendenti sulla normativa in tema di governance e sugli illeciti amministrativi in materia societaria;
- b) riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organo di Vigilanza per verificare il rispetto della normativa societaria e in tema di governance e valutare i comportamenti degli Amministratori che possono influire sul prezzo degli strumenti finanziari;
- c) procedure autorizzative per il controllo del contenuto di informazioni/comunicazioni a terzi che possano influire sulla determinazione di strumenti finanziari;
- d) procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e di altre società.

#### 14.4.3 Operazioni sul capitale, sulle azioni ed operazioni straordinarie

Nella gestione delle operazioni che riguardano conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione o acquisto di azioni sociali, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni, riparto dei beni in sede di liquidazione, dovranno essere rispettati seguenti principi di comportamento:

- a) in caso di costituzione di nuove società, acquisizione o alienazione di partecipazioni societarie, effettuazione di conferimenti, distribuzione di utili o riserve, operazioni sul capitale sociale, fusioni e scissioni e riparto dei beni in sede di liquidazione, ogni attività deve essere sottoposta alla valutazione dell'intero Consiglio di Amministrazione di illycaffè S.p.A. e all'Organo di Vigilanza;
- b) la documentazione relativa alle operazioni del punto a) dovrà essere tenuta a disposizione dell'Organo di

- c) Vigilanza che dovrà verificare il rispetto in concreto della normativa vigente;
- d) saranno istituite riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organo di Vigilanza per verificare il rispetto della normativa societaria e in tema di *governance* e valutare i comportamenti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni sul capitale, sulle azioni e su operazioni straordinarie;
- e) saranno istituite procedure autorizzative per acquisti e vendite di azioni proprie e di altre società;
- f) l'*iter* decisionale interno in tema di operazioni di riduzione del capitale e di operazioni straordinarie sarà disciplinato e formalizzato grazie a procedure chiare ed esaustive.

#### **14.4.4 Corruzione tra privati**

Peri i principi di comportamento a cui attenersi per la prevenzione di questo reato si rimanda a quanto previsto nella sezione 1 "Reati contro la Pubblica Amministrazione".

#### **14.5 Rapporti con il Revisore Contabile, il Collegio Sindacale, l'Assemblea e i singoli Soci**

Nella gestione dei rapporti con il Revisore Contabile, le disposizioni prevedono:

- a) l'identificazione del personale della Funzione amministrativa preposto alla trasmissione della documentazione al Revisore Contabile;
- b) la possibilità per il Revisore Contabile di verificare congiuntamente con l'Organismo di Vigilanza situazioni che possano presentare aspetti di criticità in relazione alle ipotesi di reato considerate;
- c) il divieto di attribuire al Revisore Contabile incarichi di consulenza;
- d) l'informazione preventiva all'Organismo di Vigilanza su ogni proposta di incarico al Revisore Contabile consentita dalle vigenti norme di legge. Per quanto riguarda i rapporti con il Collegio Sindacale e i reati di impedito controllo da parte del Collegio Sindacale e dei soci e di illecita influenza sull'Assemblea le procedure consistono in:
  - momenti formativi periodici rivolti ai Destinatari del Modello sulla normativa in tema di attività del Collegio Sindacale e dei diritti di controllo dei soci;
  - riunioni periodiche tra Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza per verificare il regolare funzionamento dell'assemblea ed il rispetto della normativa societaria e in tema di *governance* in generale, e in particolare della normativa in materia di controlli del Collegio Sindacale e dei soci;
  - divieto di attribuire al Collegio Sindacale incarichi di consulenza.

#### **14.6 Attività di contrasto specifica dell'Organo di Vigilanza**

Oltre ai compiti già descritti, per quanto riguarda i reati societari illustrati nel paragrafo 10.3 l'Organo di Vigilanza deve:

- a) curare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate sui comportamenti da seguire nell'ambito delle attività a rischio di commissione dei reati societari. Le istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico.
- b) Con riferimento al bilancio, alle relazioni ed alle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, l'Organo di Vigilanza deve:
  - monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali;
  - attivare controlli supplementari in caso di segnalazioni specifiche che non appaiano manifestamente infondate;

- verificare che esistano le condizioni per garantire al Revisore Contabile una concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali.

## 15. Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

### 15.1 Le fattispecie di reati in merito alla ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

Il tipo di reati che potrebbero potenzialmente presentarsi nella realtà di illycaffè S.p.A. e per i quali è stato predisposto il Modello sono:

- **Ricettazione:** l'art. 648 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso di reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.
- **Riciclaggio:** l'art. 648-bis c.p. punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita:** l'art. 648-ter c.p., punisce chiunque, fuori dei casi di concorso di reato e dei casi previsti dagli art. 648 e 648-bis c.p., impiega in attività economiche e finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.
- **Autoriciclaggio:** l'art. 648-ter.1 c.p., sancisce che si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.  
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.  
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.  
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.  
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

### 15.2 Identificazione delle attività a rischio reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

Tali attività sono di seguito riepilogate:

- Acquisto di caffè verde;
- Acquisti integrati;
- Gestione delle procedure di rimborso dei prodotti in punto vendita;
- Gestione dei rapporti con i clienti in fase di raccolta degli incassi attraverso la rete vendita/agenti nell'ambito delle vendite Business to Business;
- Gestione dei rapporti con i clienti in fase di raccolta degli incassi attraverso i punti vendita nell'ambito delle vendite Business to Consumer;

- Gestione delle operazioni di movimentazione dei conti correnti bancari della Società;
- Gestione dei finanziamenti infragruppo, con particolare riferimento al cash pooling, e delle operazioni monetarie e finanziarie;
- Gestione della fiscalità;
- Gestione delle attività di chiusura dei conti e predisposizione del fascicolo di Bilancio;
- Gestione della contabilità generale.

### 15.3 Principi di comportamento

Vengono riportati i principi di comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale in occasione dell'instaurarsi di rapporti finanziari con soggetti terzi o di approvvigionamento di beni e/o servizi.

Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi di tali tipologie di reati.

I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società, mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali.

E' fatto, pertanto obbligo di:

- operare nel rispetto della normativa vigente, delle regole stabilite dal Modello Organizzativo, del Codice Etico e delle altre norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- ispirarsi a criteri di trasparenza nell'esercizio dell'attività aziendale e nella scelta dei partner finanziari, prestando la massima attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali la Società ha rapporti di natura finanziaria o societaria che possano anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui al presente paragrafo;
- verificare approfonditamente la clientela e le controparti, tenendo anche conto delle sedi legali delle stesse, degli istituti di credito utilizzati ed eventuali schemi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- regolare esclusivamente attraverso il canale bancario tutti gli incassi e i pagamenti derivanti da rapporti di collaborazione con distributori, clienti, terzi fornitori, di acquisto o vendita di partecipazioni, di finanziamento a controllate e collegate ed altri rapporti intercompany, aumenti di capitale, incasso dividendi;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai rapporti finanziari e societari con soggetti terzi;
- conservare la documentazione a supporto delle operazioni finanziarie e societarie, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie;
- monitorare tutte le transazioni realizzate con paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale (paesi inseriti nelle sanction list);
- gestire nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa applicabile, la predisposizione delle dichiarazioni fiscali periodiche e i conseguenti versamenti relativi alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, tutte le operazioni di natura commerciale, finanziaria e societaria derivanti da rapporti continuativi ed occasionali con soggetti terzi (ad esclusione degli Intermediari Finanziari) devono essere precedute da un'adeguata attività di verifica volta ad accertare l'assenza del rischio di coinvolgimento nella commissione dei reati di riciclaggio, ricettazione ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, attraverso una chiara identificazione di:

- controparte;
- ove ciò sia possibile, accertamento della provenienza della merce o dei beni ricevuti;
- scopo, natura e struttura dell'operazione;
- valore dell'operazione.

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

## 16. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

### 16.1 Le fattispecie di reati in merito ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

Il tipo di reati che potrebbero potenzialmente presentarsi nella realtà di illycaffè S.p.A. e per i quali è stato predisposto il Modello sono:

- **Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica:** l'art. 171 della legge n. 633/1941 prevede che venga punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) (omissis)...; a-bis) metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter;
- **Reati in materia di software e banche dati:** l'art. 171-bis della legge n. 633/1941 sanziona chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La stessa pena si applica se il fatto funzionale di dispositivi applicati concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione a protezione di un programma per elaboratori. Sanziona altresì chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati;
- **Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche:** l'art 171-ter della legge n. 633/1941 contempla molteplici ipotesi delittuose che prevedono la punibilità di chiunque a fini di lucro:
  - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
  - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
  - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

### 16.2 Identificazione delle attività a rischio reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Utilizzo di immagini, musiche e video tutelati dal diritto d'autore per la produzione di materiale promozionale, quale a titolo esemplificativo e non esaustivo cataloghi e brochure pubblicitari;
- Gestione della riproduzione e diffusione al pubblico attraverso i sistemi informativi aziendali di opere tutelate dal diritto di autore e dai diritti connessi;
- Utilizzo di software soggetto a licenze nell'ambito dei sistemi informativi aziendali;
- Creazione di immagini ed elaborazione di articoli tutelati dal diritto d'autore per l'edizione della rivista aziendale, distribuita gratuitamente anche a soggetti terzi.

### 16.3 Principi di comportamento

La Società si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di tutela della proprietà intellettuale.

Con particolare riferimento alla tutela del diritto d'autore, è vietato:

- il deposito di marchi e brevetti sia effettuato successivamente ad un'analisi preventiva per evitare l'usurpazione di un diritto altrui;
- le attività di acquisto di hardware e software siano effettuate dal produttore principale e/o da fornitori autorizzati dal produttore;
- le opere tutelate dal diritto d'autore installate sugli apparecchi siano coerenti alle licenze acquistate;
- i software installati sui computer aziendali e sui personal devices (ie. smartphone o tablet) siano autorizzati esclusivamente dalla funzione sistemi informativi locali;
- non siano copiati e/o installati programmi software;
- l'utilizzo di immagini e contenuti in genere protetti dal diritto d'autore siano concordati con i legittimi proprietari e siano pagati i relativi diritti;
- la creazione di contenuti tutelabili da diritto d'autore avvenga sempre previa verifica di una potenziale registrazione precedente da parte di un soggetto terzo;
- le regole per il corretto utilizzo dei supporti informatici siano comunicate ai dipendenti.

## 17. Delitti contro la personalità individuale

### 17.1 Le fattispecie di reati in merito ai delitti contro la personalità individuale ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

Il tipo di reato che potrebbe potenzialmente presentarsi nella realtà di illycaffè S.p.A. e per i quali è stato predisposto il Modello è:

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:** l'art. 603 bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: (i) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; (ii) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;



- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni.

## 17.2 Identificazione delle attività a rischio reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione degli acquisti, con particolare riferimento ad affidamento di attività che prevedano l'utilizzo di manodopera di terze parti (i.e. impresa di pulizie);
- Gestione del personale, con particolare riferimento alla definizione dell'orario lavorativo, delle condizioni retributive, degli impatti in ambito salute e sicurezza e delle condizioni lavorative in senso lato.

## 17.3 Principi di controllo

Ai fini di prevenire la commissione del reato di intermediazione illecita del lavoro, la Società prescrive il monitoraggio delle condizioni lavorative dei suoi dipendenti e dei dipendenti delle Società Cooperative relativamente a:

- orario lavorativo;
- condizioni retributive;
- impatti in ambito salute e sicurezza e delle condizioni lavorative in senso lato.

# 18. Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

## 18.1 Le fattispecie ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

Viene preso in considerazione il reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare introdotto dal D.Lgs. 109/2012.

- **Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:** l'art. 22, commi 12 e 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998, punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000,00 euro per ogni lavoratore impiegato.  
12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
  - a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
  - b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

## 18.2 Identificazione delle attività a rischio reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili è la seguente:

- Assunzione e gestione di personale dipendente extra-comunitario.

## 18.3 Principi di controllo

Ai fini di prevenire la commissione del reato di intermediazione illecita del lavoro, la Società prescrive il monitoraggio del personale extra-comunitario relativamente a:

- richiesta e verifica del permesso di soggiorno;
- monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno;
- verifica dei limiti di età;
- verifica delle condizioni di lavoro.

# 19. Reati ambientali

## 19.1 Le fattispecie di reati ambientali ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

Il tipo di reati che potrebbero potenzialmente presentarsi nella realtà di illycaffè S.p.A. e per i quali è stato predisposto il Modello sono:

- **Inquinamento ambientale:** l'art. 452 bis c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000,00 a euro 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
  - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Disastro ambientale:** l'art. 452 quater c.p. punisce, fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
  - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

- **Delitti colposi contro l'ambiente:** l'art. 452 quater c.p. prevede che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.  
Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.
- **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività:** salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 452-sexies c.p. punisce con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.  
La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
  - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
 Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.
- **Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue:** l'art. 137 D.Lgs. 152/2006 punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.
- **Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti:** l'art. 256 D.Lgs. 152/2006 prevede che:
  1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
    - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
    - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
  2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.
  3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
  4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.
  5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
- **Reati in materia di bonifica dei siti:** l'art. 257, D.Lgs. n. 152/2006 prevede che:
  1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente

nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.
4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1. [...]

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari:** l'art. 258 D. Lgs. 152/2006 punisce chiunque nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e/o fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti:** l'art. 260 bis D.Lgs. n. 152/2006 prevede che:

5. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.
6. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.
7. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.
8. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente

da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

9. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.
10. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
11. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.
12. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.
13. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9 Bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9 Ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento agli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

- **Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera:** l'art. 279 D.Lgs. n. 152/2006 prevede che: fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo,) chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. [...]
- **Reati in materia di ozono e atmosfera:** l'art 3 L.549/1993 regola la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla suddetta legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

## 19.2 Identificazione delle attività a rischio reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione attività produttive dal punto di vista HSE;
- Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti, anche telematici, verso la Pubblica Amministrazione nell'ambito delle attività legate alla gestione del trasporto rifiuti;
- Gestione rifiuti;
- Gestione emissioni in atmosfera.

## 19.3 Principi generali di comportamento

Illycaffè S.p.A., nell'ambito della registrazione EMAS, strumento di politica ambientale e industriale a carattere volontario, volto a promuovere costanti miglioramenti dell'efficienza ambientale delle attività industriali e coerentemente con la Politica Ambientale adottata nell'ambito del sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti UNI EN ISO 14001, nello svolgimento delle sopracitate attività sensibili, assicura che:

- siano definite le competenze e le responsabilità operative delle varie funzioni coinvolte nel processo di smaltimento dei rifiuti e di gestione degli adempimenti ambientali in genere;
- sia garantito rispetto della normativa al fine della protezione dell'ambiente esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare l'ambiente stesso;
- sia valutata la significatività degli impatti ambientali negativi e siano individuate le relative misure di controllo;
- le attività di acquisto di beni e servizi siano condotte previa valutazione e qualificazione dei fornitori e disciplinate da contratti che impongano il rispetto delle normative ambientali applicabili e modalità di verifica e monitoraggio sul rispetto di tali normative da parte dei fornitori stessi; inoltre, siano definiti criteri e modalità per verificare, con riferimento a macchinari, impianti ed attrezzature, il possesso ed il mantenimento dei requisiti ambientali prescritti dalla normativa applicabile;
- venga accertata, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l'acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti;
- siano individuati gli scenari delle possibili emergenze ambientali e i provvedimenti idonei ad evitare rischi per la salute pubblica o rischi di deterioramento dell'habitat;
- siano svolte attività di audit di conformità legislativa e siano definite le modalità di individuazione e applicazione di eventuali azioni correttive.

In aggiunta, ai Destinatari del presente Modello è fatto espresso divieto di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;

## 19.4 Principi specifici di comportamento

Il processo è composto dalle attività necessarie a garantire il rispetto delle normative in materia di tutela ambientale e a certificare l'attuazione dei relativi adempimenti agli organismi pubblici preposti ai controlli. In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle seguenti attività, è fatto divieto di tenere comportamenti che:

- in sede di incontri formali e informali, possano indurre i rappresentanti della Pubblica Amministrazione a favorire indebitamente il rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di predisposizione della documentazione necessaria, possano influire sulla scelta del rilascio delle certificazioni/autorizzazioni;
- in sede di ispezioni e verifiche, possano influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli organismi di controllo.

## 20. Reati connessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

### 20.1 Le fattispecie di reati connessi con la violazione di norme di salute e sicurezza sul lavoro ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.

Il tipo di reati che potrebbero potenzialmente presentarsi nella realtà di illycaffè S.p.A. e per i quali è stato predisposto il Modello sono:

- **Omicidio colposo:** l'art. 589 c.p. punisce chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: a) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo, b) 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, c) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici<sup>2</sup>;

- **Lesioni personali colpose:** l'art. 590 c.p. punisce chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino ad euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 ad euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 ad euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale<sup>3</sup>.

<sup>2</sup> Art. 55, D. Lgs. n. 81/2008 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente): 1. È punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500,00 a euro 6.400,00 il datore di lavoro: a) per la violazione dell'art. 29, comma 1; b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2; 2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica dell'amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

<sup>3</sup> Art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti): La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; 2. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio<sup>1</sup> permanente del viso.

## 20.2 Identificazione delle attività a rischio reato

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) presso gli uffici, lo stabilimento produttivo e i depositi;
- Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) con riferimento a contratti d'appalto/somministrazione, operatività nei cantieri mobili e nel proprio sito logistico da parte delle cooperative.

## 20.3 Principi di comportamento

La gestione delle attività aziendali e la struttura organizzativa devono essere realizzate in ossequio alla normativa locale vigente in materia di antinfortunistica e di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Ulteriori presidi di controllo sono rappresentati dai seguenti principi:

- la Società cura l'individuazione e la rilevazione dei rischi eliminando alla fonte i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo sfruttando le conoscenze acquisite ed il progresso tecnologico al fine di adottare le contromisure maggiormente idonee;
- al fine di aggiornare e migliorare costantemente la valutazione dei rischi, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati da personale qualificato e portati all'attenzione del management di riferimento per l'adozione di eventuali misure di tutela, attraverso la programmazione di idonee misure di tutela;
- tutto il personale riceve opportuna formazione ed informazione circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi e, nei casi previsti dalla normativa, viene addestrato in modo specifico. Le attività formative sono pianificate ed erogate in base a quanto previsto dalla normativa vigente.

In particolare, per controllare e valutare efficacemente i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori illycaffè S.p.A. ha istituito un procedimento che garantisce:

- l'identificazione e la nomina dei soggetti previsti da normativa in materia di salute e sicurezza ed i poteri a loro assegnati.
- l'elaborazione da parte del responsabile dell'impresa o dell'unità produttiva, in collaborazione con il responsabile del servizio prevenzione e protezione, del "Documento di Valutazione dei rischi" che contiene:
  - 1) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, dove sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  - 2) le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale selezionati in base alla valutazione di cui al punto 1;
  - 3) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  - 4) l'adozione delle misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo i criteri e le modalità previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, fornendo ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008;
- la previsione di adeguate misure di gestione dei rischi nel caso di appalto di lavori, servizi o forniture da parte della Società, la comunicazione agli affidatari dei rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali sono destinati ad operare;
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure aziendali in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro da parte dell'Organismo di Vigilanza, coadiuvato da esperti del settore;
- il monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel documento sulla valutazione dei rischi su due livelli:
  - 1) monitoraggio, di competenza delle risorse interne della struttura, in termini di autocontrollo, da parte di ciascun dipendente preposto o dirigente;



- 2) monitoraggio, svolto periodicamente, dal personale dirigente responsabile, che assicuri obiettività, imparzialità ed indipendenza nello svolgimento della verifica ispettiva sul settore di lavoro di propria competenza, per consentire l'adozione delle decisioni strategiche.

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi e, nei casi previsti dalla normativa, viene addestrato in modo specifico. Le attività formative sono pianificate ed erogate in base a quanto previsto dalla normativa vigente e in particolare, ogni Destinatario del presente Modello che si trovi legittimamente presso i locali della Società, deve:

- conformemente alla propria formazione ed esperienza nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- rispettare la normativa al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonea a salvaguardare la salute e la sicurezza dei Collaboratori, Fornitori e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza all'interno dei siti produttivi;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- segnalare immediatamente ai livelli opportuni (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si è a conoscenza;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- aderire agli interventi formativi previsti, studiando attentamente il materiale fornito;
- contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

## **21. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

### **21.1 Le fattispecie di reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ed esemplificazioni di condotte penalmente rilevanti in relazione all'attività lavorativa di illycaffè S.p.A.**

Il tipo di reato che potrebbe potenzialmente presentarsi nella realtà di illycaffè S.p.A. e per i quali è stato predisposto il Modello è:

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:** l'art. 377 bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, con la reclusione da due a sei anni.

### **21.2 Identificazione delle attività a rischio reato**

Le attività che la Società ha individuato come sensibili sono di seguito riepilogate:

- Gestione dei rapporti con i soggetti indagati o imputati in un procedimento penale;
- Gestione dei rapporti con i Giudici competenti, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell'ambito delle cause di varia natura o dei relativi ricorsi.

### 21.3 Principi di controllo

Ai fini di prevenire la commissione del reato di cui al par. 21.1, la Società pone il divieto di indurre un soggetto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria nel corso di un procedimento penale, attraverso minaccia o violenza (coazione fisica o morale) al fine di occultare/omettere fatti che possano arrecare pene/sanzioni alla Società.

## 22. Modalità di gestione delle risorse economiche e finanziarie

Per prevenire il rischio di commissione dei reati inclusi nel Modello, i sistemi gestionali delle risorse economiche e finanziarie (sia in entrata che in uscita) di illycaffè S.p.A. si basano su:

- un sistema di procure/deleghe attribuite ai livelli aziendali più alti, descritto al paragrafo dedicato;
- un sistema di procedure che regolamentano sia il ciclo passivo - dall'emissione delle richieste di acquisto al pagamento delle fatture – sia il ciclo attivo - dagli ordini di acquisto ricevuti da clienti o committenti fino all'incasso dei corrispettivi di vendita;
- un'organizzazione aziendale basata sul principio della separazione dei compiti;
- un processo di *budget* che prevede opportune valutazioni preventive o autorizzative sugli investimenti e sui costi aziendali e basato su specifici meccanismi di controllo sugli scostamenti.

L'Organismo di Vigilanza proporrà direttamente alle Funzioni competenti eventuali integrazioni e modifiche ai sistemi gestionali per controllare meglio eventuali flussi finanziari atipici e con maggiori margini di discrezionalità rispetto alla norma. Queste modifiche saranno adottate dalle Funzioni competenti e, se necessario, sarà coinvolto il Comitato esecutivo per gli opportuni provvedimenti.

# **ALLEGATO 1 - Elenco reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001**

## **1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):**

- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 ter c.p.);
- Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316 bis c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);
- Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 320, 321, 322 bis c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.).

## **2. Reati di criminalità informatica e trattamento illecito di dati introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008 (art. 24 bis):**

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

## **3. Reati di criminalità organizzata introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 (art. 24 ter):**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
- Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

## **4. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge 99/2009 (art. 25 bis):**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
- Contraffazione, alterazione, uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

#### **5. Delitti contro l'industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-bis1):**

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

#### **6. Reati societari, introdotti dal D. Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 ter):**

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- False comunicazioni sociali per le Società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

#### **7. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):**

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270 quater 1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

- Banda armata formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Pentimento operoso (art. 5 D.L. n. 625/1979 – convertito con modifica in L. 15/1980);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 342/1976);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (art. 2, L. n. 342/1976);
- Disposizioni in materia di reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale (art. 3, L. n. 422/1989);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lgs. 625/1979 - mod. in L. 15/1980);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2 Conv New York 9/12/1999).

#### **8. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge 7/2006 (art. 25 quater 1).**

#### **9. Reati contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e modificati con la Legge 38/2006 (art. 25 quinquies):**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600 bis, comma 2 c.p.);
- Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pornografico, anche per via telematica (art. 600 ter, comma 3 c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 bis, comma 1 c.p.);
- Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600 ter, comma 1 e 2);
- Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.).

#### **10. Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge 262/2005 (art. 25 sexies):**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del D. Lgs. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58/1998).

#### **11. Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006 (art. 10 L. 146/2006):**

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (DPR 43/1973, art. 291 quater);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del D.Lgs. 286/1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

#### **12. Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25 septies):**

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

### **13.Reati in materia di riciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 (art. 25 octies):**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

### **14.Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art. 25-novies):**

- Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa (art. 171, primo comma, lett. a-bis, Legge 633/41);
- Reati di cui al punto precedente commessi in relazione a un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, terzo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, primo comma, Legge 633/41);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge 633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-bis, secondo comma, Legge 633/41);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, pur non avendo concorso alla duplicazione o alla riproduzione, detenzione per la vendita o per la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione a noleggio o cessione a qualunque titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, diffusione per l'ascolto tra il pubblico, delle riproduzioni abusive citate nel presente punto; detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-quater della Legge 633/41 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102- quinquies, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a



disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-ter, comma 1 Legge 633/41);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter, comma 2 Legge 633/41);

- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della Legge 633/41, entro trenta giorni la data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione di detti dati (art. 171-septies Legge 633/41);

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies Legge 633/41).

### **15.Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 (Art. 25-decies).**

### **16.Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25-undecies):**

- Inquinamento ambientale (452-bis c.p.);

- Disastro ambientale (452-quater c.p.);

- Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies c.p.)

- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.);

- Circostanze aggravanti (452-octies c.p.)

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs. 152/2006);

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);

- Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006);

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006);

- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006);

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006);

- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);

- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006);

- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992);

- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni,

comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3 Legge n. 150/1992);

- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 Legge n. 150/1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 Legge n. 549/1993);
- Inquinamento di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 - 9 D.Lgs. n. 202/2007).

**17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies), introdotto nel Decreto Legislativo 109 del 16 luglio 2012.**